

31 maggio 2019

INFORMAZIONI FISCALI N. 13/2019

Segnalazione scadenze giugno 2019

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* o *decorrenza* nel mese di **giugno** nonché il **1° luglio**:

- 17.6.2019 – 1° rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2019
- 1° rata tributo sui servizi indivisibili (TASI) 2019
- 29.6.2019 – Approvazione bilancio entro 180 giorni
- 30.6.2019 – Prima comunicazione semestrale organi delegati società per azioni
- 1°.7.2019 – Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2018
- Diritto annuale Registro Imprese 2019
- Saldo 2018 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*
- 1° acconto 2019 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*
- Saldo 2018 IRAP e adeguamento IVA *società di persone*
- 1° acconto 2019 IRAP *società di persone*
- Saldo 2018 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali*
- 1° acconto 2019 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali*
- Saldo IVA dichiarazione annuale 2018
- Affrancamento rivalutazione terreni e partecipazioni
- Affrancamento disallineamenti operazioni straordinarie
- Dichiarazione IUC (IMU, TASI e TARI)
- Trasmissione telematica dati corrispettivi e abolizione scontrini e ricevute fiscali

Nel mese di giugno scadono i termini di versamento della prima rata dei **tributi comunali sugli immobili** nonché, per la maggior parte dei contribuenti, delle **imposte sui redditi**.

In particolare, i versamenti delle imposte sui redditi a titolo di *saldo* e di *primo acconto* devono essere eseguiti entro l'**ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di

chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall'art. 7-*quater*, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. Se il periodo d'imposta coincide con l'**anno solare**, il versamento è dovuto entro il 30 giugno 2019. Essendo il 30 giugno una domenica, il termine è differito al **1° luglio 2019**, a meno che il bilancio d'esercizio non sia stato approvato successivamente al 31 maggio, ricorrendo le condizioni previste dallo statuto sociale. In tale ultimo caso, il versamento è dovuto **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione.


In base all'art. 17, D.P.R. 435/2001, i predetti versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, con la *maggiorazione dello 0,40 per cento* a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, il prossimo 17 giugno scade il termine per il versamento in acconto dell'**imposta municipale propria (IMU)** e della prima rata del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**. Entro il 1° luglio deve essere presentata la dichiarazione per le variazioni intervenute nell'anno precedente, salvi i casi di esenzione.

Infine, si ricorda che a decorrere dal 1° luglio l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale è sostituito dall'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati con volume d'affari 2018 superiore a Euro 400.000. Tali soggetti devono consegnare ai clienti il nuovo **documento commerciale** che certifica l'acquisto effettuato e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia.

Per ciascun adempimento descritto in allegato sono evidenziati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico, e che sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

19Info13

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.